

**PROTOCOLLO D'INTESA INTERISTITUZIONALE
PER L'ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO
NELLA REGIONE VENETO**

LA REGIONE DEL VENETO
LA DIREZIONE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
LE PROVINCE DEL VENETO

VISTO

- che ai sensi degli art. 117 e 118 della Costituzione alla Regione spettano le competenze legislative e amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale;
- che ai sensi dell'art. 3 della legge-quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 le Regioni esercitano la potestà legislativa in materia di orientamento e formazione professionale e a tale scopo prendono gli opportuni accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività;
- che con il D. Lgs 112/98 art. 138 e ai sensi all'art. 118 della Costituzione sono state conferite alla Regione ulteriori funzioni, in particolare la funzione di programmazione dell'offerta integrata tra istruzione e formazione professionale, nonché la programmazione della rete scolastica sulla base dei piani provinciali, la determinazione del calendario scolastico; le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- che con il D. Lgs 112/98 art. 142 sono conferite alle Regioni e alle Province le funzioni e i compiti amministrativi nella materia formazione professionale, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- che l'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 prevede, nell'ambito della regolamentazione dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, la realizzazione da parte di queste ultime di iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa e di accordi per percorsi integrati tra diversi sistemi formativi;
- che la legge 20 gennaio 1999, n. 9 eleva l'obbligo di istruzione a nove anni;
- che il decreto ministeriale 9 agosto 1999, n.323, attuativo dell'art. 1 della suddetta legge, definisce le competenze delle Istituzioni scolastiche autonome in termine di elevamento

dell'obbligo d'istruzione nonché alcune modalità di interazione tra istruzione e formazione professionale;

- che in base al decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e al regolamento attuativo dello stesso, approvato con D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000, alla Direzione dell'Ufficio scolastico regionale spettano funzioni di supporto alle Istituzioni scolastiche autonome, di rapporto con le Amministrazioni regionali e con gli Enti locali, con le Università e le Agenzie formative, con particolare riferimento all'offerta formativa integrata;
- che in base al D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 alle Istituzioni scolastiche autonome spetta di provvedere alla definizione e realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e delle funzioni trasferite agli Enti locali, e coordinandosi con gli stessi, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 112/98;
- che in base all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, viene istituito l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;
- che l'Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000 contenente disposizioni in materia di obbligo di frequenza delle attività formative in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 stabilisce la necessità di intese per l'integrazione tra percorsi scolastici e formazione professionale;
- che in base al D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000, attuativo dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144:
 - le Regioni, titolari della programmazione dell'offerta formativa integrata, regolamentano la comunicazione delle informazioni relative ai giovani soggetti all'obbligo formativo, disciplinano le modalità di scambio di informazioni tra i diversi soggetti preposti all'obbligo e la costituzione delle relative banche dati;
 - le Istituzioni scolastiche autonome progettano e realizzano percorsi formativi integrati, promuovono incontri di informazione e orientamento in cooperazione con i Centri di formazione professionale, collaborano con i servizi per l'impiego per la costituzione dell'anagrafe regionale;
 - le Agenzie formative organizzano percorsi formativi anche integrati, comunicano ai Servizi per l'impiego i dati relativi agli allievi, sviluppano misure di accompagnamento al lavoro;

- i Servizi per l'impiego gestiscono i dati dell'anagrafe regionale dei giovani soggetti all'obbligo formativo, organizzano e scambiano informazioni con gli Assessorati alla formazione, le Agenzie formative e le Scuole per favorire un'adeguata offerta di formazione, attivano servizi di informazione e orientamento e tutoring per i giovani in obbligo formativo;
- che la legge 30 del 10 febbraio 2000, in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, riconferma il principio del riconoscimento reciproco dei crediti acquisiti per l'accesso dal sistema della formazione professionale al sistema dell'istruzione e viceversa;
- che la legge regionale 30 gennaio 1990 n. 10 prevede, all'art. 12, azioni integrate tra formazione professionale e sistema scolastico;
- che la legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, recante norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attribuisce alle Province le funzioni di gestione dell'offerta formativa erogata direttamente dalla Regione attraverso i propri Centri di formazione;
- che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 definisce compiti e funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di programmazione dell'offerta formativa e di gestione delle strutture di formazione professionale, in attuazione del decreto legislativo 112/98;

CONSIDERATO

- che la Regione Veneto ha formalmente sottoscritto in data 18 gennaio 1994 un protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione per l'attuazione di percorsi formativi sperimentali integrati con gli Istituti Professionali di Stato;
- che i recenti Piani di orientamento professionale della Regione Veneto hanno consentito di attuare iniziative sperimentali di orientamento attraverso progetti integrati tra istruzione scolastica, sistema della formazione professionale, Enti locali;
- che negli anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001 la Regione Veneto, la Sovrintendenza scolastica regionale, i Provveditorati agli studi, attraverso intese, hanno promosso lo

svolgimento di attività integrate sperimentali tra la Scuola e i Centri della formazione professionale regionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

- che il Programma regionale per il lavoro prevede azioni sperimentali allo scopo di favorire un sempre maggiore raccordo tra attività formative e politiche attive del lavoro, nonché il sostegno allo sviluppo dei partenariati locali e settoriali;
- che per l'attivazione del nuovo obbligo formativo la Regione Veneto intende accedere ai previsti finanziamenti nazionali e comunitari;

PREMESSO

- che l'Ufficio scolastico regionale e le Istituzioni scolastiche autonome autonome concorrono all'attuazione del presente accordo nell'ambito e in conformità con gli ordinamenti scolastici, come definiti dalle normative nazionali e comunitarie vigenti;
- che la Regione Veneto, le Province e i relativi organi e uffici concorrono all'attuazione del presente accordo nell'ambito e in conformità con gli ordinamenti dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Veneto in materia di orientamento e formazione professionale, come definiti dalle norme e dagli atti di programmazione in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell'accordo stesso;

CONVENGONO E STIPULANO
LA SEGUENTE INTESA

Art. 1 – Finalità

L'intesa ha lo scopo di:

- a) garantire, nella prospettiva della massima occupabilità, il successo formativo dei giovani e assicurare la spendibilità nel mondo del lavoro delle competenze acquisite;
- b) ridisegnare in maniera integrata le competenze acquisite, spendibili e trasferibili nei percorsi scuola-lavoro e viceversa;
- c) aiutare i giovani nelle loro scelte;
 - potenziando la valenza orientativa dei percorsi formativi,
 - attribuendo piena legittimazione al sapere integrato;
 - promuovendo la diffusione di azioni educative efficaci ed appaganti,
 - valorizzando le risorse della persona, anche sotto il profilo motivazionale e progettuale;
 - introducendo elementi di cultura del lavoro nei diversi curricula scolastici,
- d) contenere il fenomeno della dispersione scolastica
 - agevolando l'accesso alle strutture formative più idonee,
 - consentendo il passaggio tra i diversi sistemi (istruzione, formazione professionale, apprendistato),
 - facilitando il rientro nei percorsi formativi dei giovani che ne sono usciti;
- e) introdurre progressivamente dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo la flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione;
- f) assicurare che lo svolgimento di percorsi formativi integrati in obbligo formativo avvenga nella cornice di strutture appositamente accreditate;
- g) realizzare l'anagrafe regionale degli allievi in obbligo formativo e il collegamento delle reti di trasmissione dei dati, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 257/2000.

Art. 2 – Interventi integrati di orientamento

1. *Servizi per l'informazione e l'orientamento.* Le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull'obbligo di istruzione, nelle scuole medie (successivamente: nella scuola di base), in prima superiore e in classi successive (artt. 3 e 4 del DM 323/99; artt. 3 e 4 del DPR 257/2000), sono attivate dagli Istituti di istruzione inferiore e superiore in coordinamento con le Amministrazioni provinciali, i Servizi per l'impiego e il Sistema locale della formazione professionale. I Centri del sistema regionale di formazione professionale appositamente accreditati costituiscono rete fondamentale di supporto per le attività di informazione, orientamento e tutoring di cui sono titolari i servizi per l'impiego decentrati. Tali attività saranno svolte mediante convenzioni da stipulare in sede locale tra i Centri di formazione professionale e le Amministrazioni provinciali titolari dei servizi per l'impiego.
2. *Incontri di orientamento per gli allievi che compiono 15 anni.* In attuazione dell'art. 3 comma 1 del DPR 257/2000 l'amministrazione scolastica promuove l'organizzazione di appositi incontri di informazione e orientamento da svolgersi presso le Istituzioni scolastiche autonome destinati agli allievi che compiono l'anno successivo il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale formativo più idoneo tra quelli previsti. Tali incontri saranno svolti preferibilmente in collaborazione con i Centri del sistema locale della formazione professionale entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, sulla base di apposite intese locali, promosse dalle competenti Amministrazioni provinciali.
3. *Orientamento nell'ultimo biennio di obbligo scolastico.* Nella Scuola media inferiore e in particolare nel terzo anno, la formazione orientativa si attua anche attraverso interventi svolti con il concorso del Sistema di formazione professionale. La progettazione di tali interventi - preferibilmente compiuti in collaborazione tra più soggetti o enti - dovrà prevedere anche azioni destinate ad allievi con particolari difficoltà di integrazione. Saranno inoltre programmati obbligatoriamente incontri informativi con le famiglie degli studenti. Al termine del terzo anno di Scuola media inferiore (successivamente del settimo anno della scuola di base) l'orientamento per

l'indirizzo formativo successivo viene fornito all'allievo eventualmente anche con la consulenza di docenti o esperti della formazione professionale. A tale scopo saranno favoriti interventi sperimentali in sede locale, svolti anche sulla base delle intese di cui al comma precedente.

4. *Orientamento in obbligo formativo.* Nei diversi canali di adempimento dell'obbligo formativo possono essere previsti percorsi integrati di orientamento. Tali percorsi integrati vengono organizzati dalle Istituzioni scolastiche autonome e dai Centri di formazione professionale, preferibilmente nel quadro di progetti territoriali svolti in partenariato.

La Regione potrà svolgere, presso le Istituzioni scolastiche autonome, anche direttamente, azioni di informazione e di orientamento riguardanti l'apprendistato e le scelte successive all'obbligo scolastico.

Art. 3 - Percorsi integrati di formazione in obbligo scolastico

1. In attuazione degli articoli: 2, comma 4; 4, commi 3 e 4; 6 del DM 323/99, al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale, possono essere programmati e realizzati, nel primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi, anche con organizzazione modulare dei curricoli, in collaborazione con i Centri di formazione professionale riconosciuti. Tali percorsi integrati sono realizzati mediante la stipula di specifiche convenzioni tra Istituzioni scolastiche autonome e Centri di formazione professionale. I progetti devono prevedere azioni orientative per offrire allo studente strumenti di conoscenza relativamente alle diverse opportunità formative, incluse quelle del Sistema della formazione professionale.
2. All'atto dell'iscrizione al primo anno dell'Istituto o Scuola superiore la scelta di frequentare percorsi di integrazione curricolare da parte dell'allievo viene indicata su moduli appositamente previsti. Copia di ciascun modulo compilato viene trasmessa al

Centro di formazione professionale convenzionato per garantire la puntuale programmazione delle attività.

3. Per la gestione dei percorsi formativi e delle azioni di orientamento tra l'Istituto e il Centro di formazione professionale viene istituito un Gruppo di progetto presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e composto dal responsabile del Centro di formazione professionale o da un suo delegato e da docenti della scuola e del Centro di formazione professionale. Al Gruppo compete la definizione, entro l'inizio delle attività didattiche, degli obiettivi finali e delle competenze da acquisire per ciascuna disciplina di insegnamento. Le valutazioni intermedie e finali saranno effettuate dal consiglio di classe integrato, composto dai docenti dell'Istituto superiore e del Centro di formazione professionale e presieduto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto medesimo. Al Gruppo è affidata la responsabilità di verificare l'andamento del progetto mediante il monitoraggio delle iniziative e di favorirne l'adeguamento mediante correttivi in itinere.
4. Per la realizzazione dei progetti formativi integrati l'Amministrazione scolastica periferica promuove con le Province appositi incontri tra le Scuole e i Centri di formazione professionale coinvolti nella progettazione.
5. Per gli allievi portatori di handicap trova applicazione la normativa statale che prevede insegnanti di sostegno e il ricorso a risorse supplementari. Nel caso in cui la sede delle attività formative sia il Centro di formazione professionale, quest'ultimo deve essere dotato degli adeguati supporti per l'intervento con allievi in condizioni di handicap. Possono essere attuate, ai sensi dell'art.2 co. 5 DM 323/99, appositi incontri e specifiche convenzioni tra le Scuole e i Centri di formazione professionale per la realizzazione di particolari percorsi.
6. Le opzioni di flessibilità nello svolgimento delle materie di competenza dei Centri di formazione professionale sono subordinate alle disposizioni operative fissate dai piani regionali.

Art. 4 - Percorsi integrati di formazione in obbligo formativo

1. Singoli Istituti e Centri di formazione professionale, o gruppi dei medesimi, possono progettare percorsi di integrazione curricolare in obbligo formativo a norma del DPR 257/2000, anche sulla base delle stesse convenzioni stipulate per i percorsi integrati in obbligo scolastico.
2. Le ore destinate a tali percorsi integrati sono concordate tra Istituzioni scolastiche autonome e Centri o Agenzie di formazione nel rispetto del riparto orario previsto dal DPR 275/1999. Negli Istituti professionali di stato possono essere utilizzate in tutto o in parte anche le ore destinate all'area di approfondimento.
3. Tali interventi integrati costituiscono crediti riconoscibili, sia dalla Scuola superiore ai fini della certificazione finale, sia nell'ambito di ulteriori percorsi formativi.
4. In particolare, al termine dei percorsi integrati di cui all'art. 8 co. 5 del DPR 275/1999 e all'art. 7 co. 2 lett. a) del DPR 257/2000 è previsto il raggiungimento del diploma di istruzione secondaria superiore e di una qualifica professionale. I percorsi con arricchimento curricolare di cui all'art. 9 del DPR 275/1999 e all'art. 7 co. 2 lett. b) del DPR 257/2000 danno luogo al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e di crediti spendibili nella formazione professionale.
5. I percorsi integrati della 'terza area' professionalizzante attualmente svolti nell'ultimo biennio degli Istituti professionali di stato in collaborazione con i C.F.P. trovano esito in un titolo di qualifica di II livello. Per questi percorsi il Gruppo di pilotaggio di cui all'art. 9 del presente accordo ha il compito, con l'ausilio di un nucleo apposito di esperti, di rideterminare i contenuti e l'elenco dei titoli di qualifica conseguibili in esito a tali percorsi, in accordo con la rilevazione regionale dei fabbisogni di professionalità e il relativo sistema di programmazione dell'offerta formativa.

Art. 5 - Certificazione dei crediti e passaggio tra sistemi

1. In ogni caso le Istituzioni scolastiche autonome sono titolari dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e della relativa certificazione.

2. I percorsi professionalizzanti integrati in obbligo scolastico costituiscono parte integrante del curriculum del primo anno. Sono riconosciuti come crediti per l'assolvimento dell'obbligo formativo sia nella scuola superiore che nei percorsi di formazione professionale.
3. Per il riconoscimento dei crediti acquisiti nel Sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, nel corso di attività lavorativa o di autoformazione, ai fini dell'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore vengono istituite, presso le singole Istituzioni scolastiche autonome, le commissioni previste dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. 257/2000. Le Commissioni, composte da docenti designati dai rispettivi collegi, sono coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da un elenco predisposto con apposito bando dall'Amministrazione regionale. In via transitoria e fino alla costituzione di tale elenco gli esperti del mondo del lavoro e della formazione sono individuati rispettivamente nel personale dei servizi decentrati per l'impiego e dei Centri di formazione professionale attribuiti alle Province in base all'art. 4 della legge 16 dicembre 1998, n. 31. Il certificato, rilasciato dalle commissioni di cui sopra, e attestante le competenze acquisite è redatto secondo i modelli predisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione e deve avere le caratteristiche di cui al comma 3 art. 6 DPR 257/2000.
4. Per il passaggio dagli anni di corso del sistema della Pubblica Istruzione a quello della Formazione Professionale e dell'Apprendistato, in analogia a quanto previsto al comma precedente e ai sensi dell'art. 6 comma 4 DPR 257/2000 le Istituzioni scolastiche autonome e le Agenzie di formazione professionale, con apposita intesa, stabiliranno criteri e modalità per la valutazione dei crediti formativi ed per il loro riconoscimento. Vengono inoltre costituite apposite Commissioni costituite dai docenti designati dai rispettivi collegi docenti (o organismi equivalenti) dei Centri di formazione professionale, coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e dell'istruzione. In via di prima applicazione gli esperti del mondo del lavoro e dell'istruzione sono indicati rispettivamente dai Servizi per l'impiego decentrati e dall'Ufficio Scolastico Regionale. La Regione con proprie disposizioni indica le modalità di verifica dei crediti e i criteri di inserimento nei percorsi formativi, nonché i modelli di certificato attestante le competenze acquisite.

5. Nel quadro dell'istituzione di un sistema regionale di certificazione delle competenze si costituisce, inoltre, una Commissione di studio per definire, a tale scopo, gli eventuali ambiti di equivalenza dei percorsi formativi nonché il valore dei crediti maturati presso le Istituzioni scolastiche autonome, presso la Formazione professionale oppure nell'Apprendistato. Della Commissione di studio fanno parte esperti rappresentanti dell'Amministrazione regionale, del Sistema scolastico e formativo, delle Amministrazioni Provinciali e del mondo del lavoro.

Art. 6 - Accredimento per le attività integrate di formazione professionale

1. Le Istituzioni scolastiche autonome che intendono svolgere attività di formazione integrate con il Sistema di formazione professionale regionale intraprendono il percorso di accreditamento regolato dall'accordo Stato – Regioni del 18 febbraio 2000 e predisposto, sulla base degli standard minimi nazionali, dall'Amministrazione regionale per ambiti di attività e tipologie d'intervento.
2. È comunque ammessa la partecipazione di Istituzioni scolastiche autonome non ancora accreditate a progetti integrati qualora siano svolti in partenariato con altri soggetti, tra i quali sia incluso almeno un Centro di formazione professionale accreditato.

Art. 7 - Anagrafe dell'obbligo formativo

1. Ai fini dell'istituzione dell'anagrafe regionale degli allievi in età di obbligo formativo (art. 3 DPR 257/2000), la Regione Veneto - d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale - individua criteri univoci e predispone gli strumenti informatici (software) per la raccolta dei dati e delle informazioni relative agli allievi che hanno adempiuto all'obbligo scolastico e ai loro percorsi successivi.

2. Le Istituzioni scolastiche autonome si impegnano ad utilizzare il software specificamente predisposto e a fornire i dati tramite gli strumenti telematici indicati dalla Regione Veneto. I dati sono successivamente distribuiti tramite il SIL ai Centri per l'impiego competenti per territorio, che svolgono le previste funzioni di informazione, orientamento, tutoring anche con l'assistenza dei Centri di formazione professionale.
3. Per garantire la corretta trasmissione dei dati e l'assistenza tecnica necessaria, le Amministrazioni provinciali individuano un referente locale presso i servizi per l'impiego decentrati. Le Istituzioni scolastiche autonome individuano, ove già non esista, un referente d'istituto per la gestione e la trasmissione dei dati e ne comunicano il nominativo alla Regione e ai Servizi per l'impiego.
4. Le parti individuano lo strumento dell'anagrafe regionale come base per sviluppare, in prospettiva, analisi e monitoraggi degli esiti dei percorsi formativi.

Art. 8 – Centri a gestione diretta

1. I Centri di formazione professionale a gestione diretta regionale che, in base all'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, vengono trasferiti alle Province a partire dal 1° settembre 2001, sono strutture fondamentali di supporto tecnico per attività svolte a livello locale in coordinamento tra servizi per l'impiego e sistemi formativi.
2. Per facilitare il coordinamento delle attività gestite direttamente dalle Province con il sistema della programmazione regionale si istituisce un gruppo tecnico di consulenza composto da personale esperto della Regione e delle Amministrazioni provinciali. Tale gruppo tecnico si raccorda con la Commissione di studio per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 5 comma 5 della presente intesa e segue in particolare i processi di qualità delle strutture pubbliche di formazione. Inoltre, in attesa dell'istituzione di un elenco regionale di esperti per le Commissioni di cui all'art. 6 del DPR 257/2000, i Centri forniscono provvisoriamente il personale esperto di formazione come previsto dall'art 5 comma 3 della presente intesa.

Art. 9 – Coordinamento

1. Per l'attuazione del presente accordo viene istituito un gruppo paritetico di pilotaggio, composto da rappresentanti della Regione, dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle Amministrazioni Provinciali.

Art. 10 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie saranno individuate con successive apposite intese da stipularsi per ciascuna area di intervento.

Venezia, 17 luglio 2001

L'Assessore regionale alle
Politiche dell'Occupazione e
della Formazione
- dott. Raffaele Grazia –
f.to

L'Assessore regionale alle
Politiche per la Cultura e
l'Identità Veneta
- prof. Ermanno Serrajotto -
f.to

Il Direttore
Ufficio Scolastico Regionale
- dott. Francesco De Sanctis
f.to